



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

DELIBERA N. 10
Del 09-03-2012

ORIGINALE

**Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE**
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici**, addì **nove** del mese di **marzo** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

BERNARDI MAURIZIO	Presente
ARDIELLI ROSSELLA	Presente
DI MURRO LUCIANO	Presente
LODA MASSIMO	Presente
SANDRINI DAVIDE	Presente
SCAPPINI RENZO FAUSTO	Presente
TOMEZZOLI ILARIA	Presente
PERETTI GIOVANNI	Assente
SALARDI SILVANA	Presente
NICOLIS NADIA	Presente
OLIOSI ROBERTO	Presente
DEAMOLI ALESSANDRO	Presente
SALVELLI ALESSANDRO	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
GUGOLE GIANFRANCO	Presente
RESIDORI IVANO	Presente
ZENI FRANCESCO	Assente

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO Comunale STAGNOLI DANIELA la quale provvede alla redazione del presente verbale.


Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERNARDI MAURIZIO - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COMUNE di CASTELNUOVO DEL GARDA
per copia conforme
all'originale



12 5 MAR 2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]





COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ufficio: TRIBUTI

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
per copia conforme
all'originale



26 MAR 2012
FUNZIONARIO INCARICATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 10-02-12

Oggetto: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Ing. Bernardi Maurizio, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo del Garda, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie da parte dell'ufficio competente, avanza la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'ICI;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI), a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'ICI;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo, ovvero il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, ed il locatario, nel caso di locazione finanziaria;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione

di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, "purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale", fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l'applicazione in via sperimentale dell'IMU, consentono ai Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l'ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della ex casa coniugale, stabilendo che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, può considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'Imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre



per copia conforme
all'originale
Castelnuovo del Carda, 6 MAR 2012
IL FUNZIONARIO CARICATO

1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 - uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	160
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro ;	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	130

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

per copia conforme
all'originale

Castelnuovo del Garda, 26 MAR. 2012
IL FUNZIONARIO RISPONSABILE

[Handwritten signature]

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

RAMMENTATO che ad opera del D.L.216/2011, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 30 giugno 2012;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che sulla scorta dei dati forniti dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, si impone la necessità, per esigenze di bilancio, di incrementare le aliquote IMU, per compensare la decurtazione sui trasferimenti di cui alla Legge 286/2006 anticipate dalle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e sui trasferimenti concernenti il concorso alla manovra degli enti territoriali di cui all'Art. 28 commi 7 e 9 dello stesso decreto legge.

PROPONE

- 1) DI STABILIRE, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote IMU:
 - Aliquota ordinaria 0,88%
 - Aliquota ridotta 0,45%
- 2) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto precedente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, dal Funzionario responsabile dell'imposta, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
per copia conforme
all'originale



6 MAR 2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL PROPONENTE



CON undici voti favorevoli e quattro astenuti (Gugole, Salvelli, Parolini e Residori) espressi per alzata di mano dai 15 presenti:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Il Sindaco, considerata l'urgente necessità di dare esecuzione al presente provvedimento per consentire l'approvazione dei successivi atti posti all'ordine del giorno e inerenti il bilancio di previsione 2012, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; la proposta viene approvata con 11 voti favorevoli e quattro astenuti (Gugole, Salvelli, Parolini e Residori) espressi per alzata di mano dai 15 presenti.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Verbalizzando di Sarah Pieruccioni mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

COMUNE di CASTELNUOVO DEL GARDA
per copia conforme
all'originale



IL FUNZIONARIO INCARICATO
26 MAR 2012

[Handwritten signature]

